

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2925 del 10/06/2021
Oggetto	DPR 59 2013 - ENTE ARPAE sede di Ferrara in via Bologna n. 534 - Modifica sostanziale di AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3029 del 10/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno dieci GIUGNO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 6391/2021/AS/CT

OGGETTO: “Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia dell'Emilia Romagna” (ARPAE) con sede legale nel Comune di Bologna, via Po n. 5 e sede operativa nel Comune di Ferrara, via Bologna n. 534 - Modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di laboratorio e sede uffici, autorizzata con atto A.U.A. n. 3569 del 11.07.2018.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 17.02.2021, assunta al P.G. di ARPAE il 17.02.2021 con il n. 25375, presentata ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara (SAC) da ARPAE, nella persona di Luisa Guerra in qualità di Responsabile Area Prevenzione Ambientale Centro, con sede legale nel Comune di Bologna, via Po n. 5 e sede operativa nel Comune di Ferrara, via Bologna n. 534, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica sostanziale dell'attività di laboratorio e sede uffici, autorizzata con atto A.U.A. n. 3569 del 11.07.2018, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Visto che l'avvio del Procedimento con indizione della Conferenza di Servizi Semplificata, ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/90 e s.m.i, è stato effettuato con nota ARPAE n. 32762 del 02.03.2021;
- Considerato che la sede di cui sopra effettua l'attività di laboratorio con determinazione dei residui dei fitofarmaci nei campioni di alimenti e matrici ambientali, analisi ecotossicologica – microbiologica – chimiche e nella stessa sono ubicati uffici amministrativi;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dall'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia dell'Emilia Romagna per ottenere il nuovo titolo abilitativo allo scarico relativo alla reimmissione in falda di acque sotterranee utilizzate per scambio di calore con modifica ed aggiornamento delle matrici ambienti scarichi idrici in acque superficiali e pubblica fognatura, autorizzate con l'A.U.A. su citata;
- Considerato che l'impianto geotermico è a bassa entalpia del tipo a circuito aperto (open loop);
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale

gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

- Visti

il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95;

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

La Delibera 350 del 08.02.2010 di approvazione delle attività della Regione Emilia – Romagna riguardanti l'implementazione della Direttiva 2000/60/CE ai fini della redazione ed adozione dei piani di gestione dei Distretti idrografici padano, appenninico settentrionale e appennino centrale;

Il Decreto Legislativo n. 22 del 11 febbraio 2010 Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della Legge 23 luglio 2009, n. 99;

- Considerato che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per la sede in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto A.U.A. n. 3569 del 11.07.2018, che ricomprende l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali (competenza ArpaE) e in pubblica fognatura (competenza Comune) di cui al Capo II del Titolo IV della parte Terza del D.Lgs. 152/06 ed il nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 (competenza Comune);
- Vista la dichiarazione, trasmessa dalla Direzione Generale ArpaE con nota datata 04.07.2018 (assunta al P.GFE/2018/8103 in data 05.07.2018), in merito alla definizione puntuale della potenzialità complessiva della centrale termica, alimentata a metano, che risulta inferiore ad 1 MW;
- Preso atto del D.Lgs. 183/2017, entrato in vigore il 19.12.2017, che ha modificato il D.Lgs. 152/06, prevedendo tra l'altro la completa esclusione dei laboratori di analisi e ricerca dall'obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, a prescindere dall'utilizzo o meno di sostanze ritenute

cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate e l'abbassamento della soglia per l'esclusione degli impianti termici dall'obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

- Considerato che alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 183/2017, i seguenti punti di emissione E2, E3, E23, E152, E153, E155, E377, E376, E485, E378, E394, E33A, E157 – E158 – E159 – E488 – E489 – E3665 – E3661 – E391 – E406 – E177/178 – E486, non sono soggetti ad autorizzazione in quanto rientranti nella parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 alla lettera jj), non sono soggetti ad autorizzazione anche le emissioni contrassegnate con le lettere CT, derivanti da una centrale termica alimentata a metano con potenzialità inferiore a 1 MW, in quanto rientranti nella parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 alla lettera dd), nonché le emissioni E1, E3632, E5198-6597–6597/2–6597/3–176–3632, E20 (comprendente 102, 2027, 2028, 3636, 3933, 3934, 3935, 3936, 3937), E 400-409, derivanti da sfiati e ricambi aria ambiente ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/2006. I sopraccitati punti di emissione in atmosfera sono indicati nelle planimetrie contenute nel file unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C"-Eatm;

- Preso atto delle seguenti certificazioni volontarie:

- UNI EN ISO 9001:2015 n. 24822 emesso in data 29.04.2021;

- UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 N. 0226L Rev. 09 di laboratorio accreditato emesso in data 23.06.2020;

- Viste le note di ArpaE SAC Ferrara (assunte al P.G. di ArpaE n. 192136 del 16.12.2019 e n. 177409 del 07.12.2020) di concessione della proroga per la realizzazione dello stato di progetto riguardante il nuovo allacciamento alla pubblica fognatura, prescritta al punto 2 paragrafo B dell'atto n. 3569 del 11.07.2018;

- Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono:

■ nell'attivazione di un nuovo scarico in acque sotterranee per la reimmissione delle acque prelevate tramite due pozzi esistenti per essere utilizzate prevalentemente ad uso geotermico ed in parte ad uso irriguo per l'area verde perimetrale all'edificio nel periodo aprile/ottobre;

■ la progettazione della reimmissione che prevede il mantenimento della possibilità di scarico delle acque di falda nello scolo Tesoriere, in situazioni di emergenza;

■ la realizzazione di un allacciamento diretto alla pubblica fognatura in via Bologna per gli scarichi industriali, derivanti unicamente dal lavaggio della vetreria dei laboratori, e domestici con il posizionamento di un pozzetto di campionamento e ispezione prima dello scarico;

■ il posizionamento di un nuovo pozzetto di ispezione per lo scarico nello scolo Tesoriere, mentre il punto di scarico rimane invariato;

- Preso atto dalla documentazione allegata all'istanza emerge che:

- l'impianto geotermico è a circuito aperto "open loop" a bassa entalpia, finalizzato al risparmio energetico per il raffrescamento/riscaldamento degli uffici ArpaE siti in via Bologna 534 a Ferrara;

- le coordinate UTM (RER) del pozzo di resa è: S3 - X = 704727,653 Y = 965220,784;

- la stima dei fabbisogni per uso geotermico prevedono un utilizzo continuo per 5 gg/settimana 12 h/gg per 250 gg/aa;

- la profondità massima del pozzo di resa sarà di 100 mt;

- diametro di perforazione Ø 482,60 mm;

- ΔT massimo di progetto è pari a +/- 5 °C;

- la portata massima è di 19,6 lt/sec;

- portata media 3,35 ~ 3,91 lt/sec;

- la portata istantanea di reimmissione varierà da un minimo di 5,88 lt/sec a 19,60 lt/sec;

- la quantità massima di acqua emuntà sarà pari a 123.480 mc/anno;

- la quantità massima di acqua reimpressa in falda a valle degli utilizzi (uso irriguo) 119.485, 83 mc/aa;

- la colonna filtrante di lunghezza ipotizzata pari a 25,00 mt;

- il pozzo di reimmissione intercetta l'acquifero confinato individuato tra 71 e 98 mt dal piano campagna;

- il pozzo sarà dotato di testa a tenuta sulla quale sarà fissata, oltre il tubo di iniezione, una ulteriore colonna attraverso la quale sarà possibile inserire una pompa di campionamento di piccolo diametro da utilizzare esclusivamente per eventuali monitoraggi;

- il progetto prevede il posizionamento di un sensore di livello internamente al pozzo, il quale attiverà un sistema di allarme/segnalazione, laddove la colonna dovesse totalmente riempirsi;

- il progetto prevede di poter scaricare nello scolo Tesoriere le acque di falda in condizioni di emergenza per problemi alla reimmissione;

- Vista la nota di ArpaE Area Prevenzione Ambientale Centro (assunta al P.G. di ArpaE n. 74290 del 11.05.2021) con la quale si chiede la proroga per l'attivazione al 31.01.2022 del nuovo scarico nella pubblica fognatura di via Bologna, fornendo a supporto della richiesta, motivazioni quali la necessità di appaltare congiuntamente i lavori di realizzazione del pozzo di reimmissione e del nuovo scarico in pubblica fognatura;

- Visto il Parere del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, espresso con nota datata 25.03.2021 (assunto al P.G. di ArpaE n. 47575 del 26.03.2021), nel quale si confermano le prescrizioni per il titolo abilitativo previsto dalla Legge n. 447/95 (Rumore) e per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, si prescrive il rispetto delle prescrizioni indicate da HERA con nota prot. n. 30035 del 25.03.2021, allegato al Parere. Inoltre si avvisa che *i lavori edili di allaccio alla fognatura di via Bologna sono soggetti comunque alla normativa sull'inquinamento acustico, in quanto classificati dalla stessa come attività rumorose temporanee, di conseguenza valgono le norme previste dalla L.R. 447/95*

nonché quelle previste dalla LR n. 15/01. Il cantiere pertanto dovrà essere autorizzato nel rispetto dell'art. 11 della predetta Legge Regionale;

- Vista la valutazione tecnica del Servizio Territoriale di ArpaE (assunta al P.G. di ArpaE n. 48780 del 29.03.2021), nella quale si valuta favorevolmente lo scarico per reimmissione a condizione che venga monitorata in continuo la differenza di temperatura tra l'acqua emunta, prima dello scambio termico, e quella scaricata per reimmissione nella stessa falda. Inoltre si comunica che si ritiene opportuna, ai fini di eventuali controlli per la tutela della falda, l'installazione di un rubinetto per il prelievo delle acque emunte e di un'altro per il prelievo delle acque scaricate;

- Visto il Parere favorevole del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara allo scarico di acque di falda in situazione di necessità e meteoriche nello Scolo Tesoriere, espresso con nota prot. n. 4604 del 16.03.2021 (assunto al P.G. di ArpaE n. 41247 del 16.03.2021). *Inoltre si comunica che l'Agenzia dovrà provvedere a formalizzare la domanda di concessione al Consorzio per il manufatto di scarico delle acque bianche nel Tesoriere;*

- Visto il Parere di HERA allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e domestiche, espresso con nota prot. n. 30035 del 25.03.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 46685 del 25.03.2021);

- Acquisita la relazione tecnica del Servizio Sistemi Ambientali – Area Centro di ArpaE (assunta al P.G. di ArpaE n. 74073 del 11.05.2021), nella quale si dettaglia il monitoraggio da effettuare prima dell'esercizio e durante il funzionamento dell'impianto. Inoltre per preservare la qualità della falda si forniscono le seguenti indicazioni:

- il punto di scarico nel pozzo di reimmissione deve essere esclusivamente limitato all'acquifero oggetto di sfruttamento e perfettamente isolato idraulicamente dagli acquiferi sovrastanti e/o sottostanti quello captato;

- la maggior parte delle norme e/o linee guida, che riportano soglie e differenze di temperatura raccomandata o vincolante per legge segnalano un valore massimo di ΔT pari a ± 5 °C, rispetto alla temperatura T media annuale della falda, pertanto si ritiene necessario verificare al meglio la funzionalità del sistema, eseguendo un monitoraggio della temperatura ad alta frequenza delle acque di falda, sia in ingresso che in uscita dalla pompa di calore;

- al fine di evitare anomalie di funzionamento del pozzo di resa che comportino allagamenti e/o lo scarico in acque superficiali delle acque emunte è necessario installare un apposito sistema di allertamento che consenta di attuare una manutenzione ordinaria preventiva tramite un'opportuna taratura del sensore di allarme dedicato;

Inoltre nella suddetta nota si fa presente che la dismissione dell'impianto deve avvenire con particolare cautela per le operazioni di svuotamento, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti;

- Vista l'Autorizzazione n. 604 del 10.02.2020 alla perforazione di un pozzo per la reimmissione in falda delle acque emunte ad uso geotermico nel Comune di Ferrara, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Regionale n. 41/2001, rilasciata da ArpaE SAC Ferrara;

- *Considerato che lo scarico in acque sotterranee autorizzato con il presente atto è ammesso per la deroga prevista per gli scarichi in acque sotterranee, ai sensi del punto 2 dell'art. 104 del D.Lgs. 152/06 parte III;*

- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la

riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'Incarico di Funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali",

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara (SAC), all'“Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia dell'Emilia Romagna” (ARPAE) con sede legale nel Comune di Bologna, via Po n. 5, codice fiscale e P.IVA n. 04290860370, per la modifica sostanziale dell'attività di laboratorio e per la sede uffici, svolta nel Comune di Ferrara, via Bologna n. 534, nella persona del Direttore/Responsabile della Sezione Provinciale di Ferrara, autorizzata con l'AUA n. 3569 del 11.07.2018.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque di falda in acque sotterranee di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 artt. 104 e 124.	ARPAE
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque di falda e meteoriche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI – Reimmissione in falda (ArpaE)

1. Il pozzo di reimmissione autorizzato è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A1"_StatoProgetto, contrassegnati con le lettere "S3.

2. I controlli delle acque di reimmissione, posizionati prima e dopo l'utilizzo geotermico, devono essere effettuati nei suddetti punti, che devono essere comunicati ad ArpaE Ferrara ed al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, allegando uno schema completo delle condotte dai punti di prelievo alle remissioni con indicati tali punti di campionamento. Lo schema dovrà essere trasmesso almeno 30 gg prima dell'attivazione dell'impianto.

3. I punti di campionamento dovranno essere sempre accessibili e consentire un agevole prelievo delle acque.

4. Il pozzo di reimmissione dovrà essere dotato in testa al pozzo di foro passante dotato di tappo atto all'inserimento di una pompa di campionamento di piccolo diametro, di potenza adeguata alla profondità del pozzo o di pompa interna fissa per l'effettuazione di un prelievo direttamente nella falda.

5. L'attivazione dello scarico dell'impianto geotermico in falda dovrà essere tempestivamente comunicata ad ArpaE S.A.C. di Ferrara ed al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara.

6. Gli esiti dei controlli analitici di cui ai successivi punti 18 e 22, eseguiti secondo le metodiche ufficiali e firmati da un Tecnico iscritto all'albo, dovranno essere conservati per almeno 5 anni e trasmessi annualmente ad ArpaE di Ferrara entro il mese di febbraio.

7. Le acque sotterranee prelevate devono essere reimmesse nello stesso corpo idrico sotterraneo ad eccezione di una quota prevista dal progetto utilizzata per l'irrigazione. Qualora la reimmissione nel sottosuolo non fosse possibile, a causa di problemi tecnici nel pozzo di resa, lo scarico sarà deviato nel corpo idrico superficiale denominato "scolo Tesoriere" e i tempi di ripristino

devono essere ridotti al minimo. Per lo scarico in acque superficiali l'Agenzia dovrà rispettare le prescrizioni indicate nel successivo paragrafo B.

8. L'Agenzia deve prevedere una manutenzione ordinaria del pozzo di reimmissione tramite un'opportuna taratura del sensore di allarme dedicato al fine di evitare intasamenti nei pozzi di resa.

9. Il differenziale massimo tra l'acqua prelevata e quella reimpressa non deve superare il valore $\pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$.

10. E' fatto divieto di alterare chimicamente il fluido geotermico re-immesso rispetto a quello prelevato.

11. Il punto di scarico nel pozzo di reimmissione deve essere esclusivamente limitato all'acquifero oggetto di sfruttamento tramite i due pozzi di presa (pozzo artesiano 1 e pozzo artesiano 2) e perfettamente isolato idraulicamente dagli altri acquiferi sovrastanti e/o sottostanti quello captato al fine di consentire il mantenimento dell'equilibrio idrico della risorsa idrica sotterranea.

12. Le portate dello scarico dovranno essere compatibili con le caratteristiche tecniche del pozzo di re-immissione, nonché adeguate ai principali parametri idrologici dell'acquifero interessato, al fine di garantire l'efficienza idraulica di conferimento.

13. I pozzi di presa e quello di resa devono essere dotati, in testa pozzo, di appositi contatori volumetrici o misuratori di portata in continuo e ne dovrà essere assicurata la loro funzionalità.

14. La testa della colonna del pozzo deve essere dotata di un foro con tappo di chiusura di circa 2 cm al fine di consentire la misurazione del livello di falda.

15. Le tecniche e le modalità adottate nel prelievo e nel funzionamento dell'impianto di geoscambio, devono impiegare materiali e processi che non provochino alterazioni chimico/batteriologiche/qualitative delle acque sotterranee oggetto di reimmissione.
16. In caso di dismissione dell'impianto dovrà essere data una comunicazione ad ARPAE S.A.C. ed al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, con un preavviso di almeno 15 giorni.
17. In caso di dismissione dell'impianto si dovrà procedere al tombamento dei pozzi ed al ripristino dei luoghi in accordo con quanto previsto dalle norme Regionali. Tutte le parti rimanenti e derivanti dalle attività di smantellamento degli impianti dovranno essere gestite secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti.

Monitoraggio prima dell'attivazione dell'impianto

18. Realizzata la perforazione deve essere effettuata la caratterizzazione idrochimica delle acque sotterranee nel pozzo di reimmissione, effettuando almeno due campionamenti. Devono essere determinati i parametri chimici e chimico-fisici elencati nella Tabella 15, Allegato 3 della DGR 350/2010 (unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "D"), relativa al monitoraggio dei corpi idrici sotterranei, oltre alla determinazione della carica batterica totale a 20°C e la misura del livello statico della falda (m. da p.c.).
19. I suddetti esiti dovranno essere trasmessi ad ArpaE SAC Ferrara ed ArpaE SSA – Area Prevenzione Ambientale – Area Centro almeno 30 gg prima dell'attivazione dell'impianto.
20. Qualora si dovessero riscontrare concentrazioni superiori ai valori di riferimento per le acque sotterranee, tenendo conto dei valori di fondo e degli eventuali effetti locali anche di interazione

delle matrici acqua-suolo, le acque reimmesse dovranno avere una concentrazione conforme a quella prevista dalla normativa inerente la qualità ambientale delle acque sotterranee .

Monitoraggio durante il funzionamento dell'impianto

21. Deve essere monitorata in continuo la temperatura delle acque di falda, sia in ingresso che in uscita dalla pompa di calore per verificare che sia rispettata la variazione massima di temperatura prevista dal progetto.
22. L'Agenzia deve effettuare un monitoraggio periodico della qualità delle acque sotterranee mediante prelievi di campioni dal pozzo di reimmissione, a seguito di spurgo e di fermo impianto di 24 ore, almeno due volte l'anno, nella prima metà del mese di aprile e del mese di ottobre.
23. Il monitoraggio periodico, indicato al punto 22, dovrà comprendere i seguenti parametri: temperatura (°C con precisione di almeno un decimo di grado), conducibilità elettrica specifica (20°C), pH (con precisione di un decimo di unità), Potenziale Redox, carica batterica totale a 20°C, ossigeno disciolto (mg/L con precisione di un decimo di mg/L), soggiacenza (m. da p.c.).
24. I dati derivanti dal monitoraggio in continuo della temperatura e dal monitoraggio periodico delle acque di falda dovranno essere trasmessi annualmente ad ArpaE SAC Ferrara, ArpaE Ferrara S.T. ed ArpaE SSA – Area Prevenzione Ambientale – Area Centro (tramite PEC) in formato .pdf e .xls.

Si precisa inoltre che:

- Qualora si dovessero verificare delle anomalie dei parametri chimici/batteriologici/qualitativi, si specifica che potrà essere richiesta l'analisi di ulteriori parametri e approfondimenti, sulla base di situazioni particolari che si dovessero riscontrare nella falda acquifera interessata.
- Il nuovo pozzo deve essere realizzato tramite trivellazione verticale a rotazione meccanica e distribuzione di nucleo con circolazione diretta dei fanghi di espurgo, consentendo la ricostruzione del log stratigrafico. Ad ArpaE Ferrara devono essere tempestivamente trasmessi le seguenti informazioni: la profondità, il posizionamento del tratto filtrante e la sequenza stratigrafica.
- Qualora durante la perforazione dovessero accadere eventi accidentali di sversamenti sul suolo o nelle acque, dovranno essere messe in atto tutte le procedure atte a minimizzare l'evento e dovranno essere informati gli Enti competenti.

B) SCARICHI IDRICI - Acque superficiali (ARPAE)

1. Lo scarico autorizzato di acque di falda e meteoriche nello Scolo Tesoriere è quello contrassegnato con la lettera "S2" nelle planimetrie unite a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A2"_RF (stato fatto) e A1 (Stato progetto).
2. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza dell'allegato al D.Lgs. 152/06 nei pozzetti di ispezione e campionamento, contrassegnati con le lettere "PC2", indicati nelle planimetrie di cui al precedente punto 1.

3. Prima della realizzazione dello stato di progetto la rete scolante in acque superficiali sarà quella rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A2"_RF (Stato Fatto) in seguito, quella rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A1" (Stato Progetto).
4. Deve essere tempestivamente comunicato ad ArpaE S.A.C. Ferrara la realizzazione dello stato di progetto.
5. Dalla realizzazione dello stato di progetto potranno essere scaricate le acque emunte dai pozzi solo in situazioni di emergenza dovuta all'impossibilità di reimmissione in falda. Di tali circostanze si dovrà darne comunicazione ad ArpaE S.A.C. Ferrara.
6. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
7. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo.
8. L'Ente dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi.
9. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, pozzetti di raccordo e pozzetto di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso delle acque, evitando ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.

10. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
11. L'Ente deve adottare ogni misura atta a evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale.
12. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare al Comune a mezzo PEC entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.
13. Il pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza.

C) SCARICHI IDRICI – Pubblica fognatura (Comune)

1. Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura di via Bologna nel Comune di Ferrara, derivante dall'insediamento ubicato nel Comune di Ferrara, via Bologna n. 534 **di acque reflue industriali** (Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) e reflue domestiche è:

- a. fino alla realizzazione del progetto autorizzato con il presente atto (nuovo allacciamento alla pubblica fognatura), quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A"_PF, relativo allo "stato di fatto";
 - b. dopo la realizzazione del progetto, quello contrassegnato con "S1", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A1", relativo allo "stato di progetto".
- 2. Lo scarico relativo allo "stato di progetto", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A1", *dovrà essere attivato entro il 31.01.2022.*
 - 3. La data di attivazione di cui al precedente punto 2 deve essere comunicata con 10 giorni di anticipo ad ARPAE – SAC di Ferrara, al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara e ad HERA S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara, allegando documentazione fotografica.
 - 4. Alla data di attivazione di cui al precedente punto 2 dovrà cessare lo scarico di acque reflue industriali e domestiche di ArpaE in pubblica fognatura, rappresentato in planimetria - Allegato "A"_PF.

Lo scarico autorizzato, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A"_PF, relativo allo "stato di fatto" è vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni FINO all'attivazione dello stato di progetto:

- 5. L'ARPAE Sezione Provinciale di Ferrara deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A"_PF.

6. Lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare i limiti di emissione, indicati nella tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B"-Tlim ed il controllo avverrà nel pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnato con la lettera "S", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A"_PF.

7. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare alla società HERA S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII.

8. Il pozzetto di campionamento ed ispezione, contrassegnato con la lettera "S" deve essere identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo.

Lo scarico autorizzato, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A1", relativo allo "stato di progetto", è vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

9. Lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare i limiti di emissione, indicati nella tabella 3 colonna scarico in rete fognaria dell'allegato 5 alla parte terza dell'allegato al D.Lgs. 152/06 s.m.i. ed il controllo avverrà nei pozzetti di ispezione e campionamento, contrassegnati con le lettere "P1" "P2" "P3" e "PC1" (pozzetto di ispezione e campionamento finale), indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A1".

10. Il titolare dello scarico deve stipulare con HERA S.p.A. apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.

1480 del 11.10.2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo.

11. Al termine dei lavori l'Agenzia dovrà darne immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara ed ArpaE SAC Ferrara.
12. L'Agenzia deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A1”.
13. I pozzetti di campionamento ed ispezione, contrassegnati con le lettere “P1” “P2” “P3” “PC1” devono essere identificati mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo.
14. I sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non compromettere la capacità depurativa.
15. Tutti i rifiuti originati dall'attività di laboratorio dovranno essere raccolti e conferiti a ditta autorizzata, ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
16. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. - Fognatura e depurazione Emilia – Area Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII.

Gli scarichi autorizzati, indicati in entrambe le planimetrie allegate a questo atto quali parti integranti sotto le voci allegato “A”_PF ed allegato “A1”, sono vincolati al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

17. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.
18. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
19. Il titolare dello scarico deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato.
20. L'ARPAE Sezione Provinciale di Ferrara dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge ed nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.

Si precisa inoltre che:

- La società HERA S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara non risponde dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della pubblica fognatura, pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.
- Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze

di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara.

- La società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità ad effettuare il suddetto scarico, indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.
- Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico integrato.

D) IMPATTO ACUSTICO

1. l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti del rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente.

- Nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, tale Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara (SAC), l'A.U.A. n. 3569 del 11.07.2018.

Da parte di ARPAE Sezione Provinciale di Ferrara dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara (SAC) formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara (SAC) una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara (SAC).

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio ad ARPAE Sezione Provinciale di Ferrara da parte di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara (SAC) e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, alla società HERA S.p.A. Direzione Acque, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, al Servizio Sistemi Ambientali di ArpaE – APA Centro ed al Servizio Territoriale di ArpaE Ferrara per i controlli di competenza.

*Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti, ivi compreso il rilascio delle concessioni riferite ad acque pubbliche (R.R. 41/2001) e ad occupazioni di aree demaniali, ai sensi della LR 7/2004; **la concessione deve essere ottenuta preliminarmente all'esercizio della derivazione di acque pubbliche o all'occupazione delle aree di demanio idrico ed allo scarico autorizzato con il presente atto.***

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte dell'Ente della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara (SAC).

firmato digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa. Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.